

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 466

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANTAGATI, ALMIRANTE, FRANCHI, MENNITTI, PIROLO,
RUBINACCI, SERVELLO, TRIPODI**

Presentata il 31 luglio 1979

Modifica all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, concernente i partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Prima della chiusura della quarta legislatura, il Parlamento approvava la legge 18 marzo 1968, n. 263, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 1968 con la quale venivano stabiliti dei riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-1918 ed alle guerre precedenti.

Non solo, dopo oltre dieci anni per effetto della svalutazione monetaria, il predetto beneficio si rivela irrisorio, ma addirittura, in contrasto con precedenti solenni dichiarazioni rese da diversi autorevoli membri del Governo, l'articolo 5 della citata legge ha operato un'assurda discriminazione tra i combattenti, escludendo dal beneficio del pur misero assegno di lire 60.000 annue tutti quei combattenti, che al 1° gennaio 1968 siano risultati contribuenti con un reddito supe-

riore al minimo imponibile, previsto ai fini dell'imposta complementare.

In sostanza con una siffatta norma di chiaro significato fiscale si è voluto svuotare il provvedimento di qualsiasi valore etico ed invece si è finito col trasformare un gesto di doverosa riconoscenza nazionale in un meschino sussidio assistenziale da elargire ai reduci più bisognosi.

A parte l'elementare considerazione che con una somma così irrisoria i beneficiari bisognosi possono continuare a morire tranquillamente di fame, resta da considerare l'altro più grave argomento, per cui in tal modo si è creato un increscioso precedente secondo il quale nelle prossime guerre (*Quod Deus avertat*), bisognerà affrontare il nemico con la scheda fiscale in mano, di guisa che i combattenti più indigenti reclamino il dirit-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to alla riconoscenza nazionale, mentre i più abbienti finiranno col chiedere di restare nelle retrovie e nei servizi sedentari, sapendo in partenza di non dover contare sulla gratitudine della collettività.

Per rendere il beneficio appena accettabile e per eliminare qualsiasi significato discriminatorio, si propone la modifica dell'articolo 5, primo comma, mediante l'aumento dell'assegno annuo da

lire 60.000 a lire 180.000 e la soppressione delle parole « che alla data del 1° gennaio 1968 non godano di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementare ».

Dati i fini altamente morali e simbolici che con l'attuale proposta di legge si vuole conseguire, confidiamo, onorevoli colleghi, nella approvazione del testo che qui di seguito si propone.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, è sostituito dal seguente:

« Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto è concesso un assegno annuo vitalizio non reversibile di lire 180.000 ».

ART. 2.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.